



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 462 DEL 23/06/2022 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E
DIVIETO DI USO IMPROPRIO**

PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE
U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che, per il perdurare di un periodo particolarmente critico e siccitoso a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell'aumento dei consumi dell'acqua potabile, risulta necessario e opportuno tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 (“Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato”), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l’intero anno solare;

VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), che attribuisce all’A.I.T. stessa tra l’altro le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi;

CONSIDERATA la richiesta dell’Autorità Idrica Toscana (agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 37519 del 15/06/2022) di adottare per il periodo estivo una specifica Ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un’adeguata attività di vigilanza e controllo;

RITENUTO pertanto necessario di provvedere in merito a quanto sopra indicato mediante propria ordinanza;

VISTO l' art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dalla data odierna e fino al 30 settembre 2022, di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici.

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale è incaricata del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.

Durante il periodo di validità della presente Ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia

Locale e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Livorno;
- Autorità Idrica Toscana;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali;
- A.S.A. S.p.A.;

DISPONE INOLTRE

che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locale.

Il Sindaco
DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.